

# COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

## STATUTO

Delibere nn. 48 e 60 del 19/7/2000 e del 13/9/2000.

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1 Territorio – Sede - Stemma**

1. Il Comune di Sant'Antonio Abate è costituito in *Ente* autonomo territoriale secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente statuto.
2. La sede del Comune, centro rappresentativo e di riunione degli organi, è il palazzo Comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele II.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Lo stemma ed il gonfalone sono i simboli del Comune di Sant'Antonio Abate.
5. Lo stemma è su campo azzurro con bordo dorato indicante un castello medievale con corona in testa con tralci di quercia e di alloro.
6. Il Gonfalone è composto da un drappo rettangolare fregiato di colore azzurro con rappresentazione e fregi dorati con al centro lo stemma e la scritta "Comune di Sant'Antonio Abate". Esso testimonia la partecipazione del Comune e rappresenta la città a cerimonie e manifestazioni promosse in occasioni di eventi di particolare rilievo. L'invio del gonfalone è deciso dal Sindaco. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato da un apposito regolamento.
7. Il Territorio del Comune è costituito dai terreni censiti e riportati nelle mappe catastali depositati. Lo stesso è circoscritto: a nord con Scafati, a sud con Lettere, Casola di Napoli, Gragnano, ad est con Angri, ad ovest con Gragnano, S.Maria la Carità e Pompei , estensione territoriale 750 ha.

8.All'interno del Comune di Sant'Antonio Abate non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento ed il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

9.Il regolamento di esecuzione dello Statuto delimita e determina nei particolari i confini, la gestione e l'organizzazione delle fasce territoriali limitrofe ai confini.

### ***Art.2 - Statuto***

1.Il presente statuto è l'atto fondamentale formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità, per garantire e regolamentare l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, presente sul territorio nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2.Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto alle condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

### ***Art.3 - Principi***

1.Il Comune pone a proprio fondamento i principi costituzionali di libertà, democrazia e solidarietà, quali condizioni irrinunciabili per il pieno sviluppo della persona umana e valorizza la famiglia e le altre formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità di ciascuno; sostiene il libero svolgimento della vita sociale tra le istituzioni e le comunità; riconosce i soggetti e le forme autonome in cui si realizza la pratica del volontariato e dell'associazionismo, valorizzando le libere forme associative e promuovendo organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche sulla base di istituzioni di quartieri o frazioni. Il Comune, ferma restando la sua funzione di indirizzo, si ispira al principio di sussidiarietà quale criterio dei rapporti con tutti gli altri soggetti pubblici e privati.

2.Il Comune assume come valori costitutivi e principi ordinatori della comunità locale, il rispetto e la promozione della dignità della persona, la pratica attiva della tolleranza, della non violenza e dell'accoglienza ospitale; riconosce i diritti sociali di cittadinanza a tutte le persone che vivono ed operano nel proprio territorio; valorizza le diverse specificità etniche, religiose e culturali come fattori d'integrazione e di

scambio capaci di contribuire al comune progresso; riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli ed a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; promuove condizioni di pari opportunità tra i sessi e persegue il riequilibrio dei ruoli sociali anche attraverso un continuo accordo tra i rappresentanti delle varie categorie sociali e le associazioni locali; riconosce e tutela i diritti dei bambini, ne valorizza il ruolo fondamentale nella vita e nella organizzazione sociale della comunità locale ed assume l'impegno formativo dei genitori e degli educatori come risorsa primaria per lo sviluppo della città; afferma la rilevanza sociale dell'ambiente e considera come patrimonio della comunità abatese le risorse ed i beni naturali, storici, artistici e culturali presenti nel Comune.

3. Il Comune informa la propria attività istituzionale a principi di imparzialità, di trasparenza e di responsabilità; ordina i propri uffici e servizi e le proprie istituzioni ed aziende su basi di efficienza, efficacia e produttività sociale; disciplina l'impiego del personale comunale secondo criteri di competenza, professionalità e responsabilità.

4. Il presente statuto ed i regolamenti comunali determinano gli strumenti, le condizioni, le modalità e le garanzie per rendere effettivi la realizzazione dei principi e l'esercizio dei diritti sanciti nei precedenti commi.

#### ***Art.4 - Finalità***

1. In coerenza con i valori ed in conformità dei principi di cui all'art.3, il Comune promuove il progresso civile ed economico della comunità locale, e a tal fine:

- a)- assicura il proprio concorso attivo allo sviluppo dei comuni limitrofi, della provincia e dell'area metropolitana;
- b)- persegue il riequilibrio delle condizioni di sviluppo del proprio territorio, favorendo il miglioramento delle opportunità economiche e sociali;
- c)- valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche attraverso l'istituzione di borgate;
- d)- promuove e riconosce carte dei diritti relative a specifiche categorie di cittadini o

di utenti di pubblici servizi;

e)- promuove attivamente l'azione per la pace ed il disarmo, sostiene e promuove iniziative di educazione alla pace e all'amicizia tra i popoli, stabilisce rapporti di gemellaggio e di cooperazione con città di altri paesi, con particolare riguardo alle aree in via di sviluppo, impegnandosi a concorrere alla realizzazione di una società che garantisca a ciascuno eguali diritti e doveri;

f)- concorre alla promozione e tutela i diritti delle persone attraverso la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che, assicurando risposte ai bisogni fondamentali di ogni membro della comunità, costituisca una concreta rete di solidarietà sociale capace di superare ogni forma di emarginazione e di integrare iniziative e risorse del territorio, nella piena valorizzazione della responsabilità e dell'autonomia di ciascuno;

g)- garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate e ne promuove la piena integrazione nel campo sociale; inoltre attua altresì gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.92, n.104, nel quadro della normativa regionale, favorendo accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8.6.90, n.142. Le modalità attuative del coordinamento dei predetti interventi con i servizi sociali, sanitari ed educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale, saranno disciplinate con apposito regolamento.

h)- si impegna, nell'ambito dei propri poteri, a superare le discriminazioni fra i sessi determinando, attraverso azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie per consentire alle donne di usufruire pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;

i)- sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche educative e culturali che contribuiscono alla crescita della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio;

l)- riconosce e garantisce il diritto all'autonoma partecipazione dei giovani alla vita della società e delle istituzioni democratiche ed organizza la propria azione al fine di concorrere all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a

favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani.

m) il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi il quale ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- politica ambientale e sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani agli anziani, rapporti con l'Unicef;

- Le modalità di elezioni ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento;

n)- persegue la salvaguardia dei valori ambientali e la tutela dell'ambiente della comunità abatese, delle risorse culturali del territorio, adottando tutte le misure idonee e necessarie per contrastare ogni forma di inquinamento; si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come criterio della valutazione di impatto ambientale;

o)- dà impulso alla valorizzazione e alla qualificazione delle colture florovivaistiche, persegue il miglioramento della qualità di vita nella periferia urbana, indirizza gli orari e i tempi dell'organizzazione sociale alle molteplici esigenze dei cittadini;

p)- promuove ed assicura, nell'ambito di competenza, le condizioni generali per il progressivo sviluppo dei diversi settori dell'economia e l'incremento dell'occupazione e sostiene la qualificazione della piccola e media impresa locale.

q)- promuove ed incentiva il lavoro in tutte le sue espressioni, con l'auspicio che l'industria conserviera possa avviare il processo di diversificazione dei prodotti, tale da consentire la trasformazione del lavoro da stagionale a tempo indeterminato, favorendo di conseguenza sviluppo ed occupazione.

r)- promuove ed incentiva l'ipotesi della nascita di un consorzio delle industrie conserviere, con la creazione di un marchio di qualità a tutela dei prodotti locali.

s) – garantisce nelle proprie competenze il diritto alla vita, proclamando la dignità di

ogni personale come fine primario della propria attività, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà , giustizia, eguaglianza, fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile delle città.

t) - promuove iniziative finalizzate alla tutela ed alla assistenza degli animali.

## **TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI**

### **CAPO I - ORDINAMENTO**

#### ***Art.5 - Norme generali***

1.Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco nonché il Presidente del Consiglio.

2.Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

3.La Giunta è Organo di collaborazione del Sindaco, con funzioni esecutive che opera attraverso deliberazioni collegiali.

4.Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' responsabile dell'Amministrazione Comunale ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza stradale.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio Comunale ed è Organo competente a convocare e presiedere lo stesso secondo le previsioni di legge, dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale..

6. Ciascun Organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento delle funzioni istituzionali dei singoli Organi affidato al Sindaco.

***Art.6 - Organi titolari di uffici***

1. E' Organo titolare di Ufficio il Segretario Generale e il Vice - Segretario quando assolve alle funzioni di Segretario o nella sua posizione apicale.

2. Sono Organi titolari di uffici i capisettore apicali, i capiservizio e i capi delle unità operative, in relazione alle attribuzioni ad essi assegnate in base al regolamento degli uffici e dei servizi, che ne fissa altresì i poteri di esternazione verso terzi e vincolanti per l'Amministrazione.

### **Art.7 - Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, individuandone ed interpretandone i bisogni e gli interessi.

2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti di programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Il Consiglio Comunale si avvale nella sua attività di indirizzo e di controllo, per gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, della collaborazione del Collegio dei Revisori.

4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi delle comunità.

5. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo ed è sciolto in base alle leggi vigenti.

### **Art.8 - Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del

consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

#### **Art.9 - Sessioni e convocazioni**

1.L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre: In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima convocazione.

6.L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei

cittadini.

8.La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel casi di eccezionale urgenza.

9.Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11.In caso di inadempimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

#### ***Art.10 - Linee programmatiche di mandato***

1.Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2.Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3.Con cadenza annuale il consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

#### ***Art.11 - Consigliere anziano***

1. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione ha conseguito, dopo il sindaco, la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

2. A parità di voti validi tra più eletti – in seno al Consiglio Comunale – prevale il più anziano di età.

3. Spetta al sindaco convocare la prima seduta del consiglio comunale entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, che è presieduta dal consigliere anziano e che si svolge entro 10 giorni successivi e non oltre.

4. Il consigliere anziano, nelle funzioni innanzi, dura in carica fino alla elezione del presidente del consiglio e non è soggetto a revoca per mozione di sfiducia

#### ***Art.12 - Commissioni***

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

#### ***Art.13 - I Consiglieri comunali***

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza

vincolo di mandato imperativo.

2. Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto:

-di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio; le iniziative devono essere presentate sotto forma di proposte al Consiglio per l'esame, la discussione e le determinazioni;

-di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione, di mozione e ordine del giorno;

-di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle aziende speciali, nonché sugli Enti cui il Comune partecipa e controlla. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

3. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Presidente del Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione.

4. Il Presidente del Consiglio iscrive all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio e comunque entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, la surrogazione del consigliere dimissionario;

5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e se impossibilitati devono informare il Presidente del Consiglio per la giustificazione dell'assenza.

6. Qualora senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute, anche se non consecutive, nell'arco dell'anno solare sono dichiarati decaduti.

7. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio.

8. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati 10 giorni prima della seduta in cui l'argomento sarà trattato, per le eventuali controdeduzioni e difese.

9. È istituito l'Albo delle presenze dei Consiglieri comunali alle sedute del Consiglio e

alle Commissioni permanenti; sarà compilato e pubblicizzato, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

#### ***Art.14 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri***

1.Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2.Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, ed ulteriormente modificata dalla legge 13.12.1999, n.475 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1 comma precedente.

#### ***Art.15 - Convalida degli eletti e comunicazione del sindaco***

1.La prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti del consiglio comunale, ha il compito di:

- effettuare la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni;
- eleggere il Presidente del Consiglio con le modalità di cui all'art.20;
- costituire i Gruppi Consiliari;
- ricevere le comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del Vice-Sindaco;

#### ***Art.16 - Il funzionamento del consiglio comunale***

1.Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale, sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2.Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso

spettanti e contiene disposizioni sulle materie ad esso esplicitamente rinviate dallo statuto.

3. Il Consiglio Comunale adotta, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento.

4. Per gli atti di straordinaria amministrazione comportanti la contrazione di mutui, la emissione di prestiti obbligazionari, acquisiti, alienazioni e permutate di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### **Art.17 - La funzione di indirizzo, controllo e vigilanza**

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo e d'indagine sull'attività amministrativa, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono - entro 60 giorni - alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato presentata dai consiglieri.

3. Il Consiglio Comunale in particolare esercita la funzione di programmazione adottando, al fine della predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzo che contenga un'ipotesi annuale e pluriennale dell'andamento delle risorse disponibili dell'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti che determinino la priorità di intervento e la dislocazione delle risorse.

4. Il Consiglio verifica, con le forme che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività del Sindaco e della Giunta comunale con gli indirizzi generali espressi con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

5. In occasione della presentazione del conto consuntivo, oltre che relazionare sull'attività gestionale dell'Ente, dovrà altresì riferire su quella dei consorzi e società di cui il Comune è parte, nonché delle istituzioni ed aziende comunali.

6. Ai Capigruppo consiliari, al fine di attivare eventuali decisioni del Consiglio

Comunale in ordine agli atti della Giunta, sono trasmesse le deliberazioni adottate dalla stessa, sin dal suo momento della loro pubblicazione all'Albo Pretorio.

### ***Art.18 - Diritti e doveri dei consiglieri***

1.I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

3.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, dal presidente del consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui all'art.19 del presente statuto.

4.Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5.Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

### ***Art.19 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo***

1.I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa espressa e motivata determinazione di ciascun consigliere. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare qualora la lista sia espressione di un partito presente in Parlamento. Diversamente farà parte del Gruppo misto.

2.Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, così come definito dall'art.11 del presente Statuto.

3.E' istituita, presso il Comune di Sant'Antonio Abate, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.7, del presente statuto, nonché dall'art.31, comma 7 ter, della legge n.142/90, e s.m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4.Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6.La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale o anche su richiesta di un Capogruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.

7.La Conferenza dei Capigruppo a tutti gli effetti di legge e del regolamento degli Organi, è considerata la prima Commissione Consiliare.

### ***Art.20 - Elezione del Presidente del consiglio***

1.Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vicepresidente che durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

2.Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano.

3.L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede, nella stessa seduta ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta

dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente alla elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è componente di diritto di Commissioni Consiliari permanenti .

6. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare e di Consigliere Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e partecipare alla votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

### ***Art.21 - Attribuzioni prerogative del presidente del consiglio comunale***

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.

2. Egli è attributario delle seguenti funzioni:

- a) convoca - di concerto con il Sindaco - il Consiglio comunale, lo presiede e ne dirige le attività; garantisce una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri delle questioni all'ordine del giorno,
- b) coordina l'attività delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;
- c) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono costituire gruppo autonomo;
- d) coordina - d'intesa con i capigruppo consiliari - l'attività del Consiglio comunale;
- e) collabora con il Sindaco e con la Giunta per le attività del Consiglio comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;
- f) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme con il Segretario generale e ne vigila l'esecuzione e l'attuazione;
- g) attesta, a richiesta dei consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso;
- h) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale;
- i) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art.53 della legge 142/90, nonché l'attestazione di cui all'art.55 della legge 142/90, qualora la proposta contenga impegno di spesa;
- l) convoca - di concerto con il Sindaco - il Segretario generale e i funzionari apicali del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio - in un termine non superiore a 20 giorni - quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Egli ha diritto di ricevere l'elenco delle delibere adottate dalla giunta contestualmente ai capigruppo consiliari.

5. Egli riceverà - per le sue attività - ove previsto, il trattamento economico in base

alla legislazione vigente.

6. Il Regolamento potrà altresì prevedere, al fine del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ufficio del Presidente del Consiglio, al massimo n° due professionalità – anche al di fuori della vigente dotazione organica – posti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio con contratto a tempo determinato approvato con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.

## **CAPO II - ORGANI DEL COMUNE E RELATIVE COMPETENZE**

### **Art.22 - Sindaco**

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli può essere rieletto per due mandati consecutivi; è altresì consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio comunale il sindaco deve presentare allo stesso, sentita la giunta, le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare durante il mandato: "c.d. programma di mandato".

3. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività

degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

8. Il sindaco può adottare ordinanze di necessità e di urgenza che modificano gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico. Il sindaco inoltre è titolare delle competenze prefettizie di informazioni in situazioni di pericolo per calamità naturali.

9. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

10. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n.142/90, e s.m. e i.;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la nomina di direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili:

11. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

12. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

13. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi nella giunta.

### ***Art.23 - Attribuzioni di organizzazione***

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) Stabilisce, di concerto con il presidente del consiglio, gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale, dei capigruppo, secondo la disciplina regolamentare;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
- e) riceve, per conoscenza, secondo le modalità indicate dal regolamento, le comunicazioni del Collegio dei Revisori, indirizzate al Consiglio Comunale, sia relative all'attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi irregolarità;
- f) procede, annualmente, ad informare la cittadinanza ed in particolare, le associazioni sui risultati raggiunti nell'attuazione del documento programmatico degli indirizzi generali di governo;

#### **Art.24 - Il vice - sindaco**

1. Il vice – sindaco è scelto tra gli assessori in carica ed è nominato con atto monocratico del sindaco, che con atto analogo lo può revocare.
2. Egli sostituisce il sindaco in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3. Qualora si assenta anche il vice – sindaco, le funzioni obbligatoriamente sono svolte dal presidente del consiglio.

#### **Art.25 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art.26 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco**

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

### **Art.27 - Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco**

1. In caso di rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco - oltre a sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo - lo sostituisce anche nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

### **Art.28 - La composizione della giunta comunale**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero sette assessori. Essi possono essere scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2. La carica di assessore può essere ricoperta anche per più di due mandati consecutivi.

### **Art.29 - La nomina della giunta**

1. Il Sindaco eletto nella seduta consiliare, - subito dopo la proclamazione degli eletti e l'elezione del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio nonché la costituzione dei Gruppi consiliari - comunica la composizione della Giunta da lui nominata, tra cui il Vice - Sindaco;

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.

5. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

### **Art.30 - Il funzionamento della giunta**

1. Essa delibera, su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

2. Le sedute della Giunta Comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.

3. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i funzionari apicali del Comune, il Collegio dei Revisori per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.

4. Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza - delegate dal Sindaco con

l'atto di nomina- a un particolare settore dell'Amministrazione, al fine di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative di gestione.

5.L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad esse connesse.

6.L'Assessore partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto compreso quello di voto; alle adunanze del Consiglio, partecipa con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

7.La partecipazione dell'assessore alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

8.Le competenze dei singoli Assessori in posizione monocratica sono ad essi assegnati in relazione ai compiti attribuiti ai dicasteri assessorili, secondo quanto riportato nell'apposito Regolamento.

### **Art.31 - Competenze**

1.La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei settori e servizi comunali.

2.La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)propone al consiglio i regolamenti:

b)approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da

sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g)approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h)nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

i)dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

l)fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m)esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

o)decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente,

p)fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

q)determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

r)approva il PEG su proposta del direttore generale;

s)affida incarichi di progettazione, direzione lavori, di coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di collaudo di importo inferiore a 40.000 euro in via fiduciaria, previa dell'esperienza e delle capacità professionali del soggetto prescelto in relazione a progetto da affidare.

### ***Art.32 - Deliberazioni del consiglio e della giunta***

1.Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

2.Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere con scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone e solo quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona.

3.L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale che si avvale della struttura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario o da un componente del collegio nominato dal Presidente.

4.Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario comunale.

5.I verbali delle deliberazioni consiliari devono essere portate in approvazione entro la seconda seduta successiva.

### ***Art.33 - Divieto di incarichi e consulenza***

1.Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

### ***Art.34 - Pubblicità delle spese elettorali***

1.I Consiglieri comunali ed il Sindaco debbono dichiarare preventivamente e fare rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale propria e quelle delle

rispettive liste.

2. Il deposito delle liste e/o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendano vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere, altresì reso pubblico - entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale - il rendiconto della spesa dei candidati e delle liste.

### ***Art.35 - Pari opportunità negli organi***

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alla pari opportunità garantendo - ove possibile - la presenza femminile in Giunta, nonché negli Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti del Comune.

2. Il Consiglio Comunale, in particolare, istituisce una commissione per la promozione delle pari opportunità secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, della Regione Campania e secondo le direttive C.E.E..

3. La Commissione esprime pareri, formula proposte, esercita funzioni di controllo su tutte le materie ritenute di interesse specifico; di essa fanno parte di diritto le donne elette nel Consiglio comunale e può avvalersi di competenze e partecipazioni esterne di donne particolarmente impegnate nei settori attinenti. La sua composizione, durata, competenze saranno stabilite dal Consiglio Comunale.

## ***CAPO III - ISTITUTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE***

### ***Art.36 - Consiglio delle donne***

1. Il Comune di Sant'Antonio Abate istituisce il Consiglio delle donne, composto dalle

elette nel Consiglio comunale e da una rappresentanza di gruppi delle associazioni o *soggetti* femminili presenti nel territorio.

2. Il Consiglio delle donne si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare il fare ed il sapere femminile in tutte le sue forme, di sostenere le pari opportunità nel lavoro e di promuovere interventi contro la violenza sessuale.

3. Con regolamento vengono disciplinate le modalità costitutive, la composizione, gli ambiti privilegiati di proposte e gli atti da sottoporre a preventivo parere obbligatorio del Consiglio.

### ***Art.37 Partecipazione popolare***

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

### ***Art.38 - Associazionismo***

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

#### ***Art.39 - Diritti delle associazioni***

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

#### ***Art.40 - Contributi alle associazioni***

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione di partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego

#### ***Art.41 - Volontariato***

1. Il Comune di Sant'Antonio Abate può favorire e sostenere l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche. Può integrare le attività di erogazione dei servizi, privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

2. La programmazione dei servizi e delle attività istituzionali dell'Ente deve considerare la presenza di organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni esterne, con particolare attenzione agli emarginati

3. Il Comune di Sant'Antonio Abate attiva progetti ed iniziative finalizzate che coinvolgono organizzazioni del volontariato, promuove la formazione e l'aggiornamento, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato, istituisce specifico centro di servizio a disposizione delle organizzazioni.

4. È garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associate a finalità istituzionali dell'Ente, previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

5. Il Comitato di coordinamento permanente delle organizzazioni di volontariato iscritto all'albo secondo le disposizioni di legge, è costituito dai presidenti delle organizzazioni che hanno sede in Sant'Antonio Abate ed esercita le funzioni, esprime pareri e proposte, organizza la propria attività secondo le disposizioni previste dal regolamento sulle libere forme associative.

6. Il Consiglio Comunale approva annualmente un rapporto organico sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività dell'Ente, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza, erogando un contributo a tantum annuale da determinarsi in sede di approvazione dello strumento previdenziale contabile.

7. Il Comune di Sant'Antonio Abate, altresì proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle

proprie competenze, il diritto alla vita e alla salute adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza e fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città.

#### **Art.42 - Consultazioni**

- 1.L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

#### **Art.43 - Petizioni**

- 1.Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
- 2.La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione .
- 3.La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
- 4.Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
- 5.Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
- 6.Se la petizione è sottoscritta da almeno 400 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro venti giorni.

#### **Art.44 - Proposte**

- 1.Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 1/5 avanzi al sindaco

proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio entro 30 giorni dal ricevimento.

2.L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3.Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

#### ***Art.45 - Referendum***

1.Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3.Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle

consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

#### ***Art.46 - Accesso agli atti***

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel

presente articolo.

#### **Art.47 - Diritto di informazione**

1.Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie....., ....., ..... e nella piazza Libertà e piazza Vittorio Emanuele II.

3.L'affissione viene curata dal capo settore AA.GG. che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4.Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5.Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6.Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

#### **Art.48 - Istanze**

1.Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problematiche o aspetti dell'attività amministrativa.

2.La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

## **CAPO IV - DIFENSORE CIVICO**

### **Art.49 - Nomina**

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione, da tenersi in una seduta diversa dalla prima, resta nominato colui che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti il cui quorum non può differire da quello della prima convocazione.
2. Ciascun cittadino può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia in indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
  - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
  - c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti,

istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa o qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d)chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e)chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

#### **Art.50 - Decadenza**

1.Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2.La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3.Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati .

4.In ipotesi di surroga,per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

#### **Art.51 - Funzioni**

1.Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2.Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento;

3.Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4.Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5.Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n.127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39 della legge citata.

#### ***Art.52 - Facoltà e prerogative***

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale fine deve essere informato della data di dette riunioni.

#### ***Art.53 - Relazione annuale***

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare

proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3.La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4.Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

#### ***Art.54 - Indennità di funzioni***

1.Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

### ***CAPO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO***

#### ***Art.55 - Diritto di intervento nei procedimenti***

1.Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

#### ***Art.56 - Procedimenti ad istanza di parte***

1.Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

3.Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4.Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o

interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### ***Art.57 - Procedimenti a impulso di ufficio***

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art.47 dello statuto.

#### ***Art.58 - Determinazione del contenuto dell'atto***

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

### **TITOLO III - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

#### **Art.59 - Obiettivi dell'attività amministrativa**

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dallo statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

#### **Art.60 - Servizi pubblici comunali**

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

#### **Art.61 - Forme di gestione dei servizi pubblici**

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici esercizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale

pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

#### ***Art.62 - Aziende speciali***

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

#### ***Art.63 - Strutture delle Aziende speciali***

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco

fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

#### ***Art.64 - Istituzioni***

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuale e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo

le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

### ***Art.65 - Società per azioni o a responsabilità limitata***

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

### ***Art.66 - Convenzioni***

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di favorire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti

contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

### ***Art.67 - Consorzi***

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.47, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio

### ***Art.68 - Accordi di programma***

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142, modificato dall'art.17, comma 9, della legge n.127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti

variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

## ***TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE***

### ***CAPO I - UFFICI***

#### ***Art.69 - Principi strutturali e organizzativi***

1.L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a)un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b)l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

### ***Art.70 - Organizzazione degli uffici e del personale***

1.Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

### ***Art.71 - Regolamento degli uffici e dei servizi***

1.Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2.I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i

fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

#### ***Art.72 - Diritti e doveri dei dipendenti***

1.I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e dei servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive

impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

## **CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO**

### **Art.73 - Direttore generale**

1. Il sindaco previa delibera di giunta comunale, può nominare un direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

### **Art.74 - Compiti del direttore generale**

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

### **Art.75 - Funzioni del direttore generale**

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal

sindaco e dalla giunta;

c)verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d)promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e)autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei settori;

f)emana gli atti di esecuzioni delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei settori.

g)gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h)riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i)promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

l)promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

#### ***Art.76 - Responsabili dei settori***

1.La struttura amministrativa si articola in settori presieduti dai dirigenti, intendendosi per tali capisettore così come indicato dall'art.6, comma 7 della legge 15.5.97 n.127.

2.Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3.Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, ovvero del segretario generale e secondo le direttive impartite dal sindaco

e dalla giunta comunale, pena la rimozione "ad horas" dall'incarico.

### **Art.77 - Funzioni dei capi settori**

1. I capi settori degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione del impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumendone i relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri.

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco.

g) pronunciano le altre ordinanze previste dalle norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.38 della legge n.142/1990.

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure prevista dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

l) forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi

per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

n) concedono licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

o) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I capi settore possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4) Il sindaco può delegare ai capi settori ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

#### ***Art.78 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione***

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4 della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

#### ***Art.79 - Collaborazione esterne***

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

***Art.80 - Ufficio di indirizzo e di controllo***

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, e del direttore generale per l'esercizio delle funzioni di gestione amministrative costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del dlgs n.504/92.

### **CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Art.81 - Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

#### **Art.82 - Funzioni del segretario comunale**

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

#### **Art.83 - Vicesegretario comunale**

1. La dotazione organica del personale prevede un vicesegretario comunale per lo

svolgimento delle funzioni vicarie del vice segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Spettano al vice - segretario oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni amministrative - istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

#### **CAPO IV - LA RESPONSABILITA'**

##### ***Art.84 - Responsabilità verso il comune***

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un

responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del sindaco.

### ***Art.85 -Responsabilità verso terzi***

1.Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

### ***Art.86 - Responsabilità dei contabili***

1.Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

## **CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art.87 - Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

### **Art.88 - Attività finanziaria del comune**

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni da imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e

regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie che si trovano in maggior stato di bisogno.

#### ***Art.89 - Amministrazione dei beni comunali***

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impegnate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

#### ***Art.90 - Bilancio comunale***

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura dei programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità

contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

### ***Art.91 - Rendiconto della gestione***

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

### ***Art.92 - Attività contrattuale***

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

### ***Art.93 - Collegio dei revisori dei conti***

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un candidato il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3.L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4.Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6.L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7.All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei capi settori di cui all'art.20 del dlgs 2 febbraio 1993, n.29.

#### **Art.94 - Tesoreria**

1. il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a)la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque giorni;

c)il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d)il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2.I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

### ***Art.95 - Controllo economico della gestione***

1.I capi settori possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2.Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

### ***Art.96 - Entrata in vigore***

1.Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio dell'ente.